

Osservazioni alla seconda bozza di parere COMI in merito alla consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Con riferimento alla seconda bozza di parere COMI del 18 marzo u.s., riportiamo di seguito alcune osservazioni, già formulate con riferimento alla versione iniziale del documento, relative a due aspetti della procedura di gestione dei ricorsi in ACF particolarmente impattanti sugli intermediari. Ci riferiamo, in particolare, alla disciplina della competenza temporale dell'ACF e del rimborso delle spese di procedura.

Con riguardo al primo tema, tra le modifiche al Regolamento ACF poste in consultazione dalla Consob, vi è quella che introduce per la prima volta un limite alla **competenza temporale** dell'ACF, prevedendo che *“l'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario”*.

L'introduzione di un limite alla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, non presente nel vigente Regolamento, è opportuna. Tuttavia, occorre evidenziare che il termine decennale appare eccessivo, posto che lascerebbe non definiti per un significativo periodo di tempo i rapporti tra intermediario e cliente, a discapito delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il suddetto termine non dovrebbe ragionevolmente eccedere la durata massima di 5 anni.

A tale riguardo, si ricorda che anche la Banca d'Italia, nelle proposte di modifica delle “Disposizioni” che disciplinano la procedura ABF, ha ritenuto opportuno limitare l'ambito di competenza *ratione temporis* dell'Arbitro entro il termine di 5 anni dalla presentazione del ricorso.

Sotto diverso ma convergente profilo — in considerazione della frequenza pratica con la quale tale evenienza si verifica — una esigenza di chiarezza esegetica richiede, in caso di presentazione di più di un reclamo per il medesimo fatto o comportamento contestato, che si precisi che il suddetto termine debba essere computato a partire dalla data di presentazione del reclamo che regge il ricorso presentato all'ACF ex art. 10, comma 3, del “Regolamento”.

In tale ottica non si condivide la proposta formulata nella bozza di parere COMI con cui si chiede di considerare interrotto il suddetto termine “prescrizionale” al compimento di un qualsiasi atto o contestazione precedente il reclamo. Tale proposta, infatti, dilata ulteriormente un termine già particolarmente ampio.

Per quanto riguarda la ipotizzata introduzione nel Regolamento ACF di una previsione che attribuisca al Collegio giudicante la facoltà di riconoscere al ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, una somma forfettaria a titolo di **rimborso delle eventuali spese di difesa**, si ricorda che l'ACF nasce, e dovrebbe rimanere, come uno strumento di

risoluzione stragiudiziale nell'ambito del quale il ricorrente dovrebbe poter esprimere in modo semplice i propri motivi di doglianza, senza necessità di ricorrere all'assistenza di un professionista, tant'è che non è prevista l'obbligatorietà di questa figura.

La proposta – che viene presentata come un corollario del principio di accesso gratuito al procedimento, sancito dall'art. 18 del Regolamento - viene giustificata in ragione della particolare complessità tecnico-legale delle tematiche coinvolte e del fatto che il 60% dei ricorsi è presentato con l'assistenza di tecnici (un legale nell'81% dei casi). In realtà, tali dati non sono molto diversi da quelli rinvenibili in ambito Arbitro Bancario Finanziario, ambito in cui, invece, gli aggiornamenti della procedura non hanno mai contemplato la possibilità di “istituzionalizzare” il riconoscimento, anche se facoltativo, delle spese di difesa sostenute dal Ricorrente.

Si ritiene, inoltre, che l'introduzione di una previsione di eventuale rimborso delle spese di assistenza tecnica, in uno alla gratuità della procedura per il ricorrente e al fatto che i costi di funzionamento dell'ACF sono a carico degli intermediari che versano un contributo alla Consob, potrebbe risolversi in un eccessivo “sbilanciamento” della posizione dell'utente/investitore rispetto all'intermediario.

Per tali motivi non si condivide l'osservazione, contenuta nella bozza di parere COMI, secondo la quale l'introduzione di una simile previsione sarebbe addirittura ridondante, posto che tale principio si potrebbe già desumere dal concetto di riconoscimento del “*tutto quello e proprio quello*” al quale la parte aspira.

Cordiali saluti.

Giovanni Sabatini

Gianluigi Gugliotta

Roma-Milano, 31 marzo 2020